



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 184 – 30 LUGLIO 2021

Riunione del 21/07/2021

92.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. Marco Serranò nella qualità di Presidente p.t. della S.S. G.S. PINO VOLLEY
- S.S. G.S. PINO VOLLEY in persona del Presidente p.t.

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Collegio composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 62/20/21 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Serranò Marco:** *“n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio G.S. Pino Volley, per la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2020/21 per aver proceduto al tesseramento on line dell'atleta, Beatrice Conforti, con il sodalizio G.S. Pino Volley per la stagione sportiva 2020/21 senza essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva della anzidetta atleta così come accertato dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav, come da atto della conclusione delle indagini del 6 aprile 2021 ritualmente notificato”;*
- **G.S. Pino Volley:** *“in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 2, 21, 24, 25, 26 e 28 R.A.T., 74 e 76 Reg. Giur. e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa della Guida Pratica vigente delle Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica 2020/21 per aver proceduto al tesseramento on line dell'atleta, Beatrice Conforti, con il sodalizio G.S. Pino Volley per la stagione sportiva 2020/21 senza essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva della anzidetta atleta così come accertato*



dall'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav, come da atto della conclusione delle indagini del 6 aprile 2021 ritualmente notificato”.

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 21 Luglio 2021 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, risultava collegato per gli incolpati l'Avv. Roberto Ariagno in sostituzione dell'Avv. Bianco, come da nomina a sostituto processuale già inviata a mezzo mail. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle deduzioni difensive degli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'istanza di annullamento del tesseramento inoltrata dall'atleta Beatrice Conforti in data 11.02.2021 e dal successivo provvedimento di revoca del tesseramento del 25.02.2021 prot. n. 001008/21, a mezzo del quale l'Ufficio Tesseramento Fipav, revocando il tesseramento dell'atleta Beatrice Conforti alla società G.S. Pino Volley, per aver il predetto sodalizio tesserato la suddetta atleta in assenza di un valido certificato medico di idoneità sportiva, trasmetteva gli atti alla Procura Federale Fipav per quanto di competenza.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali facevano pervenire una richiesta di audizione che veniva effettuata in data 27.04.2021.

In data 11.05.2021, gli incolpati, a mezzo del difensore nominato, facevano pervenire alla Procura Federale Fipav una richiesta di applicazione di sanzione concordata che non veniva accolta.

La Procura Federale Fipav, ritenendo, pertanto, esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.



Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il sodalizio G.S. Pino Volley, a mezzo del suo legale rappresentante, abbia provveduto ad effettuare il tesseramento annuale dell'atleta Beatrice Conforti senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta, in ogni caso, la violazione delle norme contestate.

Infatti, il tesseramento dell'atleta, seppur in ipotesi riconducibile ad un mero errore, non può esimere il sodalizio medesimo dai suoi obblighi di preliminarmente verifica e controllo e di acquisizione di idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento.

L'omessa acquisizione della suddetta documentazione, infatti, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Sig. Serranò Marco n.q. di Presidente pro-tempore del sodalizio G.S. Pino Volley la sanzione della sospensione



da ogni attività federale per mesi 3 (tre) ed a carico del sodalizio G.S. Pino Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 28 luglio 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 luglio 2021